



Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

n. progr. **1178**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **78** in data **09/08/2016** del Registro del Settore
N. **250** in data **09/08/2016** del Registro Generale

Oggetto: EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT DELLA TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO - CUP: F57E14000090004 – CIG 6582220BC4 – D. LGS. 163/2006 . AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA BASCHIERI COSTRUZIONI SRL A FAVORE DELLA DITTA ITALRO SRL

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA UNIFICATA

Premesso che:

- con **Determinazione n. 02 del 04/01/2016** della C.U.C , è stato aggiudicato sulla base delle risultanze del VERBALE DI GARA redatto in data 17 Dicembre 2015 dalla Commissione di Gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, **definitivamente** l'intervento denominato "**EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT DELLA TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO**", all'Impresa Baschieri Costruzioni srl, con sede in Sassuolo (MO) Via Oslo n. 26 p.iva/C.F. 02641530361, che ha offerto un ribasso pari al 35,27%;
- con Determina n.25 del del 05/02/2016 è stato preso atto dell'aggiudicazione sopra richiamata;
- in data 11.07.2016 è stato stipulato tra il Comune di Vignola e l'Impresa aggiudicataria il **contratto d'appalto Rep. n. 6922** dell'importo di **€ 44.144,83** oneri sicurezza compresi, IVA al 22% esclusa;
- in data 01/08/2016 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto e la documentazione allegata, pervenuta il 04/08/2016 e assunta agli atti con prot. n. 28822/16, presentata dalla ditta BASCHIERI COSTRUZIONI SRL per l' affidamento in subappalto di lavori di "Rimozione compreso lo smaltimento dello strato impermeabile dell'ex mercato ortofrutticolo di Vignola" rientranti nella categoria prevalente, per l' importo di € 8.800,00 comprensivi degli oneri della sicurezza di € 200,00 a favore della ditta **ITALRO srl** con sede a Modena in via de Sudenti n. 11 P.IVA 03450810365;

Verificato che l'Aggiudicatario in sede di gara, nella documentazione allegata all'offerta, ha dichiarato di avvalersi del subappalto per:

- OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E LATTONERIA NEI MODI E LIMITI PREVISTI AD IMPRESA QUALIFICATA;
- OPERE DI BONIFICA SITI CONTAMINATI NEI MODI E LIMITI PREVISTI AD IMPRESA QUALIFICATA ;

Accertata la regolarità della richiesta di autorizzazione al subappalto comprendente la dichiarazione che non sussistono tra l' impresa appaltatrice e l' impresa subappaltatrice forme di collegamento e controllo in base all' art. 2359 del Codice Civile ;

Preso atto che con nota prot. n. 28906 del 04/08/2016 sono state richieste integrazioni alla ditta appaltatrice Baschieri Costruzioni srl, in merito alla documentazione comprovante i requisiti tecnico organizzativi della ditta subappaltatrice ITALRO srl, che non avendo la SOA deve dimostrare ai sensi

dell'art 90 del DPR 207/2010, di avere i requisiti per l'esecuzione delle opere da autorizzare in subappalto;

Considerato che con nota prot.n. 29116 del 06/08/2016, l'impresa Baschieri Costruzioni srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Verificati pertanto:

- i requisiti tecnico-amministrativi della ditta subappaltatrice ITALRO srl mediante la documentazione prodotta unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta il 04/08/2016 assunta agli atti con prot. n. 28822/16 e la documentazione integrativa inviata successivamente e assunta agli atti con prot. n. 29116/16;
- il DURC dell'impresa subappaltatrice ITALRO srl risulta regolare come da consultazione ON LINE che rilascia il certificato regolare protocollo INPS n. 3606310 con scadenza il 06/09/2016;
- che l'impresa subappaltatrice ITALRO srl ha l'autorizzazione Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio e ambiente con scadenza al 24/03/2020 per il trattamento e rimozione di materiali contenenti fibre di amianto, verificato mediante consultazione on line dell'albo nazionale gestori ambientali, la cui stampa si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale;

Dato atto che è stato esaminato il contratto di subappalto dal quale risulta che :

- i prezzi applicati sono gli stessi di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% ;
- è stata inserita la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

Dato atto inoltre che :

- l'art 7.9-Disciplina del subappalto del Capitolato Speciale d'appalto prevede che sono subappaltabili tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente in misura non superiore del 20% in quanto i lavori sono stati affidati ai sensi dell' art. 122 comma 7 del d.Lgs 163/2006 ;
- l' importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente subappaltabile determinata sulla base dell'importo contrattuale pari a €44.144,83 risulta essere di **€ 8.828,97**
- la suddetta richiesta di autorizzazione al subappalto relativa a lavorazioni rientranti nella categoria prevalente è pari ad **€8.800,00** e rientra quindi nell' importo subappaltabile sopra citato;

Richiamati:

- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;
- il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici;;

Preso atto che:

- con Comunicato del presidente dell' ANAC del 11 maggio 2016, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016 si chiarisce che si applicando le previgenti disposizioni normative, D.Lgs 163/2006, in particolare alle procedure le cui lettere invito sono state pubblicate prima del 18.04.2016;
- l'appalto in oggetto ricade pertanto nel quadro normativo del d.Lgs 163/2006;

Dato atto quindi che la presente autorizzazione si rilascia ai sensi dell' art 118 del D.Lgs n. 163/2006 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm. ed ii;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

Visto, in particolare l'art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA

1) **Di autorizzare** il subappalto per la realizzazione delle opere di "Rimozione compreso lo smaltimento dello strato impermeabile dell'ex mercato ortofrutticolo di Vignola" rientranti nella categoria prevalente per l'importo di **€ 8.800,00 intendendo tale importo tassativamente non superabile**, richiesto dall'impresa **BASCHIERI COSTRUZIONI SRL**, a favore della ditta **ITALRO srl** con sede a Modena in via de Sudenti n. 11 - P.IVA 03450810365;

2) **Di dare atto** che :

- sul cartello di cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice ai sensi del comma 5 dell'art.118 del D.Lgs 163/2006;
- l'impresa subappaltatrice, tramite l'appaltatore, dovrà trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziale e assicurativi, nonché copia del P.O.S. appositamente vistato dall'impresa appaltatrice, in segno di verifica della congruenza dello stesso rispetto al Piano della Sicurezza e Coordinamento tramite l'appaltatore;

3) **Di dare atto** che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'Impresa Subappaltatrice;

4) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Assessore competente e al Dirigente del Servizio Finanziario dando atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

5) **Di dare atto** infine che in base a quanto disposto dalla determina dirigenziale n.207/2015 di conferimento di Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Progettazione e programmazione lavori pubblici e protezione civile, in caso di assenza del Dirigente per ferie o malattia, il Responsabile titolare di P.O., assume l'esercizio delle funzioni Dirigenziali;

L' Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita:

- dal dipendente Michela Muratori per la parte amministrativa _____

- dal Direttore dei lavori geom Fabio Montaguti per la parte tecnica _____

***p. IL DIRIGENTE
arch. Corrado Gianferrari m.a***

**IL FUNZIONARIO DELEGATO
*geom Fausto Grandi***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:

non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Data

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Stefano CHINI)**